NUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 2

Soggetti promotori

Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:

a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;

b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;

c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalita' assistenziali. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non e' necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Versione in vigore dal 12 maggio 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale
Estremi	Legge 30 marzo 2001, n. 152
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-per-gli-istituti-di-patronato-e-di-assistenza-sociale/art-2-soggetti-promotori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it